

# **TI\_GERICHTE 60.2021.226 vom 31. Januar 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-01-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2021.226](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2021.226)

FR: TI\_GERICHTE 60.2021.226 du 31 janvier 2022

IT: TI\_GERICHTE 60.2021.226 del 31 gennaio 2022

## **Regeste**

Reclamo di alcuni accusatori privati contro la decisione di dissequestro emanata dal procuratore pubblico. obbligo di motivazione. cambio di direzione del procedimento dopo l'inoltro del presente reclamo, competenza della CRP

## **Erwägungen**

### **E. 1**

. 1.1. Giusta l' art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni , eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa . Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP) . La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ■ che deve imporsi d' ufficio ■ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B\_383/2019 dell'8.11.2019 consid. 6.5.3.; 6B\_226/2019 del 29.3.2019 consid. 2.1.).

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 26/27.7.2021 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 13.7.2021 (inc. MP \_\_\_\_\_), notificata il 14.7.2021, è tempestivo (art. 90 cpv. 2 CPP) . Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate .

### **E. 1.3**

Sulla competenza di questa Corte a decidere un reclamo, contro una decisione del procuratore pubblico, se quest'ultimo, nel frattempo, ha emanato l'atto di accusa depositandolo davanti al giudice, con trasferimento della litispendenza della causa (art. 328 CPP), si osserva quanto segue.

#### **E. 1.3.1**

Il Tribunale federale, nel giudizio 1B\_187/2015 del 6.10.2015 (consid. 2.1. ss.), si è confrontato con la questione a sapere se, con l'emanazione dell'atto di accusa, il reclamo – pendente – in materia di disgiunzione del procedimento divenisse privo di oggetto. Ha ritenuto, con riferimento al giudizio TPF 2012 17 (decisione BB.2011.74 del 21.12.2011), che esso, anche per ragioni di economia processuale, fosse da evadere da parte della giurisdizione di reclamo. Ha quindi riconosciuto – oltre alla facoltà del pubblico ministero di emanare un atto di accusa quando è ancora sub iudice un gravame contro suoi atti e/o sue omissioni – un interesse giuridicamente protetto all'evasione del reclamo. Ora, pur avendo in questo giudizio l'Alta Corte esplicitamente lasciato aperta la questione a sapere se – in materia di sequestro, di rifiuto di un difensore d'ufficio o di esame degli atti – un reclamo, dopo l'emanazione dell'atto di accusa, fosse da considerare privo di oggetto (decisione TF 1B\_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.6.), si può ritenere che la predetta giurisprudenza possa essere applicata per analogia anche al caso in cui il reclamo venga presentato dopo l'emanazione dell'atto di accusa contro una decisione del magistrato inquirente in tema di sequestro. A favore di questa soluzione vi è il principio dell'economia processuale. Sarebbe in effetti contrario a detto postulato trasmettere l'eventuale reclamo al giudice giusta l'art. 328 CPP, considerato che la sua decisione, segnatamente in materia di sequestro, sarebbe impugnabile nuovamente davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. b CPP) [decisione 1B\_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.5.; DTF 140 IV 202 consid. 2.1.]. Il procedimento si allungherebbe inutilmente, a detrimento delle parti, con possibile violazione anche del principio di celerità (art. 5 CPP), che impone alle autorità penali di avviare senza indugio i procedimenti e di portarli a termine senza ritardi ingiustificati.

### **E. 1.3.2**

Questa Corte, con decisione \_\_\_\_\_ dell'8.7.2016 in tema di non riconoscimento della qualità di accusatore privato da parte del pubblico ministero, aveva peraltro implicitamente ammesso la sua competenza a pronunciarsi sul gravame introdotto dopo l'emanazione dell'atto di accusa. Il Tribunale federale, nel giudizio 1B\_299/2016 del 29.8.2016 su detta decisione, ha parimenti approvato, sempre implicitamente, la competenza di questa Corte. Nel giudizio \_\_\_\_\_ del 20.1.2017 la CRP ha, poi, esplicitamente ammesso la propria competenza a pronunciarsi sul reclamo in materia di sequestro, inoltrato dopo l'emanazione dell'atto d'accusa da parte del procuratore pubblico.

### **E. 1.3.3**

Si può dunque senz'altro riconoscere la competenza della Corte dei reclami penali a pronunciarsi sul presente gravame 26/ 27.7.2021 contro la decisione 13.7.2021 del procuratore pubblico. L'impugnativa è, di conseguenza, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO II – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].

### **E. 1.4**

I qui insorgenti, accusatori privati, sono pacificamente legittimati a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio . Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine .

### **E. 2**

. 2.1. Giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a),

utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d). Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B\_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B\_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.]. Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l'art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B\_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 1B\_343/2020 del 3.9.2020 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

## **E. 2.2**

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP.

### **E. 2.2.1**

Per l'art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3).

### **E. 2.2.2**

L'art. 267 cpv. 2 CPP prevede che se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento penale [ovvero prima della decisione finale (secondo l'art. 267 cpv. 3 CPP)]. La legge esige pertanto due condizioni per la restituzione anticipata: l'avente diritto deve essere incontestato e l'oggetto oppure il valore patrimoniale deve essere stato direttamente sottratto ad una data persona, fatto – anche quest'ultimo – che deve essere incontestato [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16/24/27; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4; Messaggio del 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (di seguito: Messaggio), in: FF 2006 p. 989 ss., p. 1150].

### **E. 2.2.3**

Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell'art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).

### **E. 2.2.4**

Giusta l'art. 267 cpv. 4 CPP, se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può [non deve ( sentenze TF 1B\_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B\_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH ,

### **E. 3**

. 3.1. 3.1.1. Nella precedente decisione 10.5.2021 (AI 382, cfr. supra consid. d.), il procuratore pubblico aveva preso atto che buona parte degli altri accusatori privati coinvolti nel procedimento penale inc. MP \_\_\_\_\_ si erano opposti all'istanza di dissequestro della PI 34 e della PI 35. L'entità del danno, non ancora accertata in maniera definitiva, sarebbe stata di “ almeno Euro 6'845'048.79 complessivi ”, di modo che gli attivi sotto sequestro sarebbero serviti all'eventuale risarcimento agli accusatori privati (AI 382 p. 3). 3.1.2. Nella successiva decisione 13.7.2021 (cfr. supra consid. d.) – con la quale ha di fatto annullato la precedente, oggetto della procedura di reclamo inc. CRP \_\_\_\_\_ – il procuratore pubblico, dopo aver “ preso atto della discussione avvenuta in occasione della predetta Udienza per incombenti ”, ha ordinato il dissequestro delle due relazioni, ma senza specificare se le parti avessero raggiunto un'intesa unanime e senza indicare quale disposto di legge sarebbe applicabile alla decisione di dissequestro.

### **E. 3.2**

Col loro gravame (doc. CRP 1) gli insorgenti fanno valere che la decisione impugnata favorirebbe ingiustificatamente i membri della PI 34 e della PI 35, nonché la società amministratrice. Inoltre, il carattere d'urgenza delle spese condominiali oggetto di discussione non risulterebbe documentato.

### **E. 3.3**

La decisione 13.7.2021 non è fondata su alcuna disposizione del CPP relativa al dissequestro di beni, con particolare riferimento all'art. 267 CPP. Il magistrato inquirente, senza tener conto della propria precedente decisione 10.5.2021 (AI 382), di senso opposto, si è limitato a motivare il dissequestro con l'aver preso atto della discussione avvenuta il 7.7.2021. Tale motivazione non risulta, in concreto sufficiente, sia sulla base dei requisiti di cui all'art. 267 CPP, di cui si è detto sopra, sia alla luce della precedente decisione 10.5.2021 mediante la quale l'istanza di dissequestro 29.1/1° 2.2021 (AI 213A) era stata respinta. Si ricorda, in proposito, che l'obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (sentenza TF 6B\_1001/2015 del 29.12.2015 consid. 13.2.; BSK StPO I – N. STOHNER, op. cit., art. 80 CPP n. 15 e art. 81 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

### **E. 3.4**

Vista la violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione 13.7.2021 va annullata. A questo stadio del procedimento, in considerazione di quanto esposto, Per la Corte dei reclami penali Il presidente  
Il cancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.